



REGOLAMENTO SU PASSAGGI - ESAMI INTEGRATIVI - ESAMI D'IDONEITÀ ESAMI PRELIMINARI

Il presente Regolamento su **“Passaggi, Esami integrativi, Esami di idoneità ed Esami preliminari”**, adottato dai competenti Organi Collegiali del Liceo Scientifico e Linguistico “Antonio Vallone”, è stato elaborato nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni contenute nei seguenti atti legislativi:

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n° 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
- Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n° 90 - Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001.
- Circolare USR Puglia 1 marzo 2011 Prot. 2125

Art. 1 – PASSAGGI TRA DIVERSI INDIRIZZI DI STUDIO

Il sistema di istruzione secondaria superiore è articolato in Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali, caratterizzati da percorsi, indirizzi di studio e ordinamenti diversi.

La normativa vigente, nel riconoscere agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche e di effettuare passaggi tra i diversi indirizzi di studio, ne stabilisce le differenti modalità.

Art. 2 – PASSAGGI NEL CORSO DEL PRIMO ANNO

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso possono chiedere il passaggio presso altro indirizzo di studio, purché tale richiesta venga effettuata **nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico**.

A tal fine dovranno produrre apposita istanza presso Ufficio di Segreteria, utilizzando il modulo già predisposto. Il Dirigente scolastico, dopo aver verificato la possibilità di accoglimento della domanda, provvederà a inoltrare formale richiesta di nulla osta alla scuola di provenienza.

La famiglia completerà le operazioni di iscrizione presso la Segreteria della scuola ricevente che curerà i successivi passaggi di documenti.

Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al Docente coordinatore della stessa.

Art. 3 – PASSAGGI NEL CORSO DEGLI ANNI SUCCESSIVI

Non sono ammessi, in corso d'anno, passaggi ad altro indirizzo di studi per gli studenti che frequentano classi successive alla prima.

I passaggi sono ammessi esclusivamente prima dell'avvio dell'anno scolastico successivo, come di seguito specificato:

- a) lo studente che, nella scuola di provenienza, non abbia ottenuto la promozione alla classe successiva, può chiedere e ottenere l'ammissione alla classe corrispondente a quella già frequentata con esito negativo;
- b) lo studente con giudizio sospeso è tenuto a svolgere prima le verifiche di accertamento del recupero degli apprendimenti nella scuola di provenienza e poi sostenere gli esami integrativi nella scuola presso cui ha chiesto il trasferimento, per essere ammesso alla classe successiva a quella già frequentata;
- c) lo studente che abbia ottenuto la promozione nella scuola di provenienza, è tenuto a sostenere gli esami integrativi per essere ammesso alla classe successiva rispetto a quella già frequentata.

Art. 4 – ESAMI INTEGRATIVI

Gli esami integrativi consistono in una o più prove (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) che lo studente deve sostenere per ottenere il passaggio alla classe corrispondente a quella per cui ha ottenuto la promozione, ma di indirizzo diverso da quello frequentato.

Gli esami integrativi devono essere sostenuti nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza.

A tal fine, lo studente richiedente deve rivolgersi alla scuola di destinazione per:

- compilare una richiesta per sostenere gli esami;
- consegnare copia della/e pagella/e della scuola di provenienza;
- consegnare i programmi svolti in tutte le discipline nella scuola di provenienza;
- ricevere indicazioni su discipline ed argomenti che saranno oggetto degli esami da sostenere;
- ottenere informazioni sulle date degli esami.

Art. 5 – ESAMI D'IDONEITÀ

Gli esami d'idoneità consistono in più prove (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) che vanno sostenute per accedere a una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione.

Sono ammessi a sostenere gli Esami di idoneità:

- i candidati esterni in possesso di licenza media che abbiano trascorso tanti anni quanti ne sono previsti dal corso per l'ammissione alla classe richiesta (intervallo prescritto);
- i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte (Cfr. art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994).
- i candidati esterni che abbiano compiuto il ventitreesimo anno di età, indipendentemente dal possesso di un qualsiasi titolo di studio;
- gli studenti che cessino di frequentare la scuola prima del 15 marzo dell'anno di riferimento;
- gli studenti che avendo perso, in passato, uno o più anni, intendano ottenere il passaggio alla classe successiva a quella frequentata con esito positivo, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.

Art. 6 – PROVE PREVISTE PER GLI ESAMI D'IDONEITÀ

I candidati indicati al precedente articolo 5 sostengono le prove d'esame sui **programmi integrali** delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

Sostengono le prove di esame **limitatamente alle materie o parti di materie** non comprese nei programmi della scuola di provenienza solo i candidati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale,
- possesso di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima,
- possesso di ammissione alla frequenza alla classe terminale.

Art. 7 –DOMANDE di AMMISSIONE

Le domande di ammissione agli esami integrativi devono essere presentate al dirigente scolastico entro il **mese di luglio** di ogni anno scolastico.

Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al dirigente scolastico entro il **20 marzo** dell'anno di riferimento o in altra data stabilita dalla Circolare sulle iscrizioni che viene annualmente emanata dal Ministero dell'Istruzione.

Art. 8 – CALENDARIO DEGLI ESAMI

Le sessioni degli esami integrativi e di idoneità si svolgono nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni.

Il calendario delle varie prove viene stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti e pubblicato sul sito web dell'Istituto entro il 2 settembre.

Art. 9 – COMMISSIONI D'ESAME

Le commissioni giudicatrici sono costituite, a norma dell'art.198, comma 1, del D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297, da:

- docenti della classe cui il candidato aspira;
- un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame.

Il numero dei componenti delle Commissioni d'Esame non può mai essere inferiore a 3, compreso il Presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato).

Le prove d'esame sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute. Ciascuna commissione esaminatrice, subito dopo l'insediamento, provvede alla revisione dei programmi presentati: la convalida della adeguatezza dei programmi è condizione indispensabile per l'ammissione.

La sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

La Commissione svolge gli esami sulla base dei programmi consegnati allo studente, cura la redazione dei verbali e partecipa agli scrutini finali.

Art. 10 – ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI ALL'ESAME DI STATO

Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la propria istanza di partecipazione all'Ufficio Scolastico Regionale, entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento, ovvero entro altra data indicata dal Ministero dell'Istruzione in apposito provvedimento normativo.

Limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, il termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive è fissato di norma al 31 gennaio dell'anno scolastico di riferimento.

L'Ufficio Scolastico Regionale (o l'Ufficio Scolastico Provinciale) comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati.

L'Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell'istituto collegato alla Commissione alla quale il candidato è assegnato, di norma entro la seconda metà del mese di maggio.

Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l'esame di stato, la commissione può assegnare l'idoneità a una classe diversa (5[^], 4[^], 3[^])

Art. 11 – SUPERAMENTO DEGLI ESAMI

Gli esami integrativi, gli esami d'idoneità e gli esami preliminari si intendono superati se lo studente raggiunge almeno la sufficienza in tutte le discipline che sono oggetto di accertamento.

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento su "Passaggi, Esami integrativi, Esami di idoneità ed Esami preliminari", composto da dodici articoli, è stato approvato dal Collegio dei docenti con atto di deliberazione n°2 del 18 maggio 2015.
1. È in vigore a tempo indeterminato e, sulla base di esigenze eventualmente emergenti, potrà essere modificato dai competenti Organi Collegiali dell'Istituto.
2. Viene pubblicato all'Albo della scuola e nella sezione "Regolamenti" del sito web dell'Istituto (www.liceovallone.gov.it).
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire in materia.